



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA

DISTRETTO N. 16 - Macerata Campania (CE) Via Roma,11

C.F. 94017830616- Mail:ceic88300b@istruzione.it – ceic88300b@pec.istruzione.it

sito www.icmaceratacampania.edu.it Tel 0823/692435 Fax 0823/695550

**A tutto il personale scolastico
Ai genitori degli alunni
Al sito web**

OGGETTO: nuova valutazione relativa a soggetti con COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

Il dirigente scolastico

-Vista la circolare del Ministero della Salute (Direzione generale della prevenzione sanitaria-direzione generale della programmazione sanitaria **prot.0032850 del 12/10/2020-DGPRES-DGPRES P**) a firma del direttore generale dott. Giovanni Rezza che segue le già note circolari contenenti, tra l'altro, indicazioni sui **criteri per porre fine all'isolamento o alla quarantena** in relazione all'infezione da SARS-CoV-2 e che la circolare rammenta:

- **circolare n. 6607 del 29 febbraio 2020** (avente per oggetto "Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2");
- **circolare n. 11715 del 3 aprile 2020** (avente per oggetto "Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio");
- **circolare n. 18584 del 29 maggio 2020** (avente per oggetto "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni");
- **circolare n. 30847 del 24 settembre 2020** (avente per oggetto "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2").

-Letto le definizioni che la circolare rammenta:

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

- **Considerato** che l'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, **ha fatto ritenere necessaria una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato**

Raccomanda

a tutti i docenti di prendere visione delle nuove valutazioni di seguito riportate in maniera integrale dalla circolare:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità **dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) **accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)**.

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, **potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- **un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;**
- **oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

Si raccomanda di:

- **eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;**
- **prevedere accessi al test differenziati per i bambini;**

- **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso** (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Distinti saluti

Macerata Campania, 17-10-2020

Il Dirigente Scolastico
(prof. Antonio Palmieri)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)